

(*) richiesta di modifica/integrazione di USB Difesa

MOBILITÀ INTERNA

2. Trasferimenti funzionali

Procedure

Nelle aree geografiche ove sussistono Enti che presentano situazioni di esubero del personale civile ed Enti che invece presentano carenza, PERSOCIV, sulla base della ricognizione svolta dagli Organi Programmatori, procede ad una mobilità funzionale, allo scopo di compensare gli esuberanti e le carenze.

- a) Gli Organi Programmatori, ciascuno per gli Enti di competenza, comunicano a PERSOCIV entro il 20 dicembre di ogni anno:
 - le carenze organiche legate alle esigenze funzionali prioritarie suddivise per Ente (Comando/Reparto autonomo non interessato da provvedimenti di soppressione/riordino), aree e profili professionali; tra le carenze segnalate possono essere specificatamente indicate quelle da ricoprire con priorità assoluta nonché eventuali requisiti aggiuntivi;
 - gli esuberanti per sede, suddivisi per Enti non soggetti a riorganizzazione (Comando/Reparto autonomo), aree e profili professionali.
- b) PERSOCIV, effettuando una comparazione, pubblica (*) [entro il 31 gennaio] sul proprio sito l'elenco, suddiviso per sede e area, sia degli Enti che presentano situazioni di esubero sia degli Enti che presentano carenze al fine di consentire ai dipendenti che si trovano in situazioni soprannumerarie di presentare domande volontarie di trasferimento.
- c) I dipendenti, interessati alla mobilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle sedi disponibili inoltrano a PERSOCIV le domande di trasferimento indicando fino a tre preferenze di sedi o di Enti scelti esclusivamente fra quelli disponibili nell'elenco pubblicato e corredandole di eventuale documentazione nonché ogni altro elemento utile per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri, appresso specificati, per la formazione delle graduatorie per profilo e per sedi. Per sede si intende una località, comune, provincia o regione ove sono ubicati Enti/Reparti dell'A.D.. L'indicazione di una sede ricomprende tutti gli Enti disponibili nella sede medesima. Nei 30 giorni successivi, decorrenti dalla ricezione delle domande, PERSOCIV emana, on-line, il risultato delle valutazioni e dispone i trasferimenti. Entro 10 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare istanza motivata di revisione dei punteggi attribuiti;
- d) Contestualmente PERSOCIV effettua una nuova comparazione per sede/area geografica e, ove si presentino ancora situazioni di esubero e carenza, procede alla compensazione. (*)
- e) Elaborate, per profilo e per sede, le graduatorie dei dipendenti in esubero PERSOCIV provvede, in prima istanza a verificare la possibilità di una riconversione professionale se l'Ente di servizio presenta carenze di altro profilo professionale della stessa Area Funzionale. Successivamente, o se non è percorribile la procedura di riconversione professionale, PERSOCIV dispone i trasferimenti funzionali (*) [di autorità] (abbiamo chiesto di chiamare le cose per quello che sono)
- f) I dipendenti così trasferiti hanno l'obbligo di permanenza per almeno 3 anni nell'Ente assegnato, se non soggetto a ristrutturazione/riorganizzazione.

Criteri per la formazione di graduatorie per profilo e per sedi nei trasferimenti funzionali

Sono esclusi dal processo di individuazione dell'esubero i dipendenti assegnati in relazione a specifiche norme di tutela sociale (art. 17 L.266/1999 - già L. 100/1987 -, art. 42bis D.lgs. 151/2001, art. 930 D.lgs. 66/2010 "C.O.M.").

Le graduatorie dei dipendenti da collocare in esubero sono formate attraverso l'applicazione dei punteggi definiti sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO NEI RUOLI CIVILI DELL'A.D. (riferimento decorrenza economica)

a) superiore o uguale a 30 anni	Punti	5
b) fra 20 e 30 anni	"	3
c) fra 10 e 20 anni	"	2
d) fra 5 e 10 anni	"	1

Il servizio prestato per almeno due anni, anche in maniera discontinua, in Enti riconosciuti come "sede disagiata" ai sensi della normativa vigente da titolo a una maggiorazione di punti 1.

2. ANZIANITÀ DI ENTE

Punti 0,2 per ogni anno di servizio nell'Ente

La frazione del periodo di servizio superiore a sei mesi equivale ad un anno.

3. CARICO FAMILIARE

a) 5 o più persone a carico a fini fiscali	Punti	4
b) 4 persone a carico a fini fiscali	"	3
c) 3 persone a carico a fini fiscali	"	2,5
d) 2 persone a carico a fini fiscali	"	2
e) 1 persona a carico a fini fiscali	"	1,5
f) nessuna persona a carico a fini fiscali	"	0,5

Per persona a carico ai fini fiscali deve intendersi il "familiare fiscalmente a carico" ai fini IRPEF ai sensi della normativa vigente.

Se la persona a carico è un figlio minore, il punteggio è incrementato di:

- a) Punti 3 per ogni figlio minore di anni 3;
- b) " 1,5 per ogni figlio di età compresa tra 3 anni compiuti e 14 anni non compiuti;
- c) " 0,5 per ogni figlio di età compresa tra 14 anni compiuti e 18 anni non compiuti.

4. PROVENIENZA DA REIMPIEGO CON RIFERIMENTO AGLI ULTIMI 10 ANNI

a) per ogni reimpiego determinato dalla soppressione/riorganizzazione dell'Ente in cui si prestava servizio in località distante oltre 30 Km dalla sede precedente	Punti	4
b) per ogni reimpiego determinato dalla soppressione/riorganizzazione dell'Ente in cui si prestava servizio in località situata a una distanza pari o inferiore a 30 Km dalla sede precedente;	"	3
c) per ogni reimpiego nella medesima località determinato dalla soppressione/riorganizzazione dell'Ente di servizio.	"	1

Le distanze tra le sedi di servizio si intendono tra l'Ente di provenienza e l'Ente di nuova assegnazione con la specifica che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente sia di provenienza che di assegnazione.

5. ETÀ ANAGRAFICA

a) inferiore a 25 anni (non compiuti)	Punti	0,5
b) fra 25 e 35 anni (compiuti)	”	1,5
c) superiore a 35 e inferiore a 50 (non compiuti)	”	3
d) fra 50 e 60 anni (compiuti)	”	4
e) superiore a 60 anni	”	5

6. SITUAZIONI DI TUTELA SOCIALE (diverse dalla Legge 104/1992) E CONDIZIONI DI SALUTE

a) dipendente con invalidità permanente certificata superiore al 66%	Punti	3
b) dipendente con familiare convivente con invalidità permanente certificata superiore al 66%	”	3
c) dipendente con invalidità permanente certificata pari o inferiore al 66%	”	1
d) dipendente con familiare convivente con invalidità permanente certificata pari o inferiore al 66%	”	1
e) dipendente in situazione di grave infermità certificata ai sensi della normativa di tutela sociale vigente;	”	4
f) dipendente con figli, coniuge o convivente more uxorio in situazione di infermità certificata come indicato alla lettera precedente e sempreché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;	”	3
g) dipendente con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata" o progressiva, con certificazione di cui all'art 3, comma 3, legge 104/92;	”	5
h) dipendente con figli, coniuge e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, genitori e fratelli, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata" o progressiva, con certificazione di cui all'art 3, comma 3, legge 104/92;	”	5
i) dipendente con un parente o affine entro il 2° grado, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, con certificazione di cui all'art 3, comma 3, legge 104/92.	”	2

Per l'attribuzione del punteggio l'interessato deve produrre idonea certificazione sanitaria rilasciata da presidi sanitari pubblici (A.U.S.L./Ospedali) in originale o copia conforme dalla quale risulti chiaramente la patologia sofferta e lo stato della stessa al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento.

I punteggi attribuiti per le lettere a) e b) non sono rispettivamente cumulabili con i punteggi relativi alle lettere c) e d) se riferite alla medesima persona.

7. SITUAZIONE FAMILIARE (*) [per il ricongiungimento]

a) presenza nel nucleo familiare di figli minorenni anche adottivi:		
- per il primo figlio minore di anni 3	Punti	5
- per ogni figlio minore di anni 3 oltre il primo	”	3
- per il primo figlio	”	3
- per ogni figlio oltre il primo	”	1
c) presenza nel nucleo familiare di figli minorenni anche adottivi, nel caso di genitore unico o esercente in via esclusiva la potestà:		
- per il primo figlio minore di anni 3	”	6
- per ogni figlio minore di anni 3 oltre il primo	”	4
- per il primo figlio	”	4
- per ogni figlio oltre il primo	”	2
d) presenza nel nucleo familiare di figli minorenni anche adottivi se il		

genitore non è affidatario:

- per il primo figlio minore di anni 3 ” 3
- per ogni figlio minore di anni 3 oltre il primo ” 2
- per il primo figlio ” 1
- per ogni figlio oltre il primo ” 0,5

8. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (*) [stralcio di questo punto]

9. SANZIONI DISCIPLINARI RICEVUTE NEL BIENNIO PRECEDENTE

(*) [stralcio di questo punto]

10.

Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto dell'applicazione dei criteri sopra evidenziati è decurtato di:

Punti 0,5 per ogni Rimprovero Verbale (annotato);

Punti 1 per ogni Rimprovero Scritto;

Punti 1,5 per ogni Multa;

Punti 2 per ogni Sospensione disciplinare dal Servizio fino a 10 giorni;

Punti 4 per ogni Sospensione disciplinare dal Servizio da 11 giorni a 6 mesi.

Punti 5 per ogni sospensione cautelare obbligatoria o facoltativa.

11. CRITERI DI CARATTERE GENERALE

A parità di punteggio l'ordine è dato dalla maggiore età anagrafica. I dipendenti determinati in esubero sono quelli che hanno riportato il punteggio minore. (*) [modifica]

MOBILITÀ INTERNA

3. Particolari tutele di legge/Situazioni eccezionali e straordinarie

Le domande di trasferimento presentate in virtù di particolari disposizioni di legge (es. L. 104/1992, L. 266/1999 – già L. 100/1987, D.lgs. 151/2001) o per situazioni eccezionali e straordinarie, debitamente documentate e motivate, sono trattate autonomamente in deroga alla procedura sopra descritta. Ove l'esame delle predette istanze si concluda con esito positivo, PERSOCIV dispone il trasferimento che deve essere eseguito con effetto immediato. Qualora, invece, l'esito è negativo le domande sono automaticamente immesse nella procedura ordinaria.

MOBILITÀ INTERNA

4. Impiego all'estero

Forme particolari di mobilità volontaria (art. 30 del D.lgs. n.165/2001) sono anche:

- lo scambio di funzionari appartenenti a paesi diversi (art. 32 del D.lgs. n.165/2001);
- l'esercizio di funzioni presso Stati esteri od organismi internazionali (art. 1, L.1114/1962);
- impiego dei dipendenti dell'A.D. negli Uffici degli Addetti Militari presso le Rappresentanze Diplomatiche all'estero e nella Rappresentanza permanente presso il Consiglio Atlantico (artt. 35-39 D.lgs. 66/2010 - già Legge 838/1973 -).

L'assegnazione del personale presso le suddette Rappresentanze avrà durata quinquennale e viene disposto al termine di una procedura selettiva gestita dalla Direzione Generale per il Personale Civile. Tale durata consente di contemperare le esigenze di sicurezza proprie di tali Uffici con quelle di avvicendamento del personale stesso che vede in tale forma di impiego una fase professionale di accrescimento di competenze.

Almeno 18 mesi prima dell'esigenza di ripianamento, PERSOCIV emana un Bando, che pubblica sul proprio sito, contenente l'elenco delle posizioni disponibili, suddiviso per sede, e le modalità di partecipazione.